

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE**

**III<sup>a</sup> SEZIONE**

**L.N.D. Comitato Interregionale**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 314/CGF**

**(2013/2014)**

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale,  
nella riunione tenutasi in Roma il 5 giugno 2014,  
ha adottato le seguenti decisioni:

## **I COLLEGIO**

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Avv. Vincenzo Fortino, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

**1. RICORSO DERTHONA F.B.C. 1908 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 9 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. SCARNECCHIA ROBERTO SEGUITO GARA FOLGORE CARATESE A.S.D./DERTHONA F.B.C. 1908 SRL DEL 4.5.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 122 del 5.5.2014)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Derthona F.B.C. 1908 SRL di Tortona (Alessandria), riduce la sanzione inflitta a 6 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO S.S.D. TARANTO F.C. 1927 A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 10 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CARLOTO EDUARDO LUIS SEGUITO GARA PLAY OFF, TARANTO/MONOSPOLIS DEL 14.5.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale– Com. Uff. n. 132 del 15.5.2014)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Taranto F.C. 1927 a.r.l. di Taranto. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO U.S.D. LAVAGNESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. AMIRANTE SALVATORE SEGUITO GARA PLAY-OFF, BORGOSIESIA/LAVAGNESE 1919 DEL 14.5.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 132 del 15.5.2014)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. Lavagnese 1919 di Lavagna (Genova). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## II COLLEGIO

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Avv. Vincenzo Fortino, Prof. Paolo Tartaglia, Prof. Alessandro Zamponi – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**4. RICORSO S.C. CARONNESE S.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SIMONE ANDREA SEGUITO GARA PLAY-OFF DEL CAMPIONATO JUNIORES, CALCIO CHIERI 1955/S.C. CARONNESE DEL 17.5.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 109 del 19.5.2014)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.C. Caronnesi S.S.D. di Caronno Pertusella (Varese). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**5. RICORSO CALC. SELVATICO STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA SSD CORREGGESE 1948 AR.L./USD OLGINATESE CALCIO DEL 18.5.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 134 del 19.5.2014)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal calciatore Selvatico Stefano, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**6. RICORSO A.S.D. LUPA ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CERRAI LORENZO SEGUITO GARA PRO PIACENZA 1919/LUPA ROMA DEL 29.5.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 142 del 30.5.2014)

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Lupa Roma e, per l'effetto, riduce la sanzione inflitta al calciatore Cerrai Lorenzo ad 1 giornata effettiva di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo

IL PRESIDENTE  
Mario Sanino

**Publicato in Roma il 5 giugno 2014**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete